


Tipologia:	<b>COMUNICAZIONE</b>			 ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI
Protocollo:	<b>2003611</b>	Data:	<b>10.03.2011</b>	
Oggetto:	<b>LEGGE DI STABILITA' . CODICI TRIBUTO PER VIOLAZIONI E SANZIONI</b>			

## LEGGE DI STABILITA' 2011 CODICI TRIBUTO PER SANZIONI/PENALI PER RACCOLTA GIOCHI PUBBLICI SENZA CONCESSIONE

Gentile Associato,

Come previsto dalla Legge di Stabilità, dal 1 gennaio 2011 sono diventati soggetti al pagamento delle imposte (e quindi anche delle sanzioni/penali per eventuali violazioni), tutti i soggetti che raccolgono Giochi Pubblici anche senza le previste autorizzazioni, fermo restando quanto esplicitamente previsto dalla Legge stessa, dove rammenta *“l’obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenza, autorizzazioni e concessioni nazionali per l’esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l’immediata chiusura dell’esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi”*.

**Questa previsione della norma dunque, come dichiarato dal Parlamento in fase di presentazione e discussione della Legge e da AAMS in più occasioni, non è una legittimazione dei CTD, né del “falso telematico” o un avvallo alle “giocate simulate”; tutt’altro: la norma nel ribadire che il gioco irregolare deve essere stroncato, stabilisce che i soggetti irregolari debbano per lo meno versare i tributi e, soprattutto, le sanzioni e le penali per il gioco raccolto irregolarmente.**

Pertanto, anche grazie a questo strumento di repressione fiscale, AAMS potrà vigilare con maggiore efficacia su chi opera aggirando le Leggi italiane, ed è quindi ancor di più fondamentale **coadiuvare l’attività di AAMS mediante l’invio di segnalazioni di gioco irregolare.**

Si allega la Risoluzione 23/e del 24.02.11, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha istituito 54 nuovi codici tributo per consentire il versamento delle somme dovute all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, a titolo di imposta, interessi e sanzioni per le violazioni alle norme introdotte con l’articolo 1, comma 65, 70, 80, 81 e 82 dalla Legge di stabilità 2011.

Cordiali saluti.

**ASSOSNAI**  
La segreteria

*La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e’ tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.*

**ASSOSNAI**

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it